



Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE
- Ufficio Amministrazione -

VERBALE DI GARA

L'anno **2019**, addì **04** del mese di **luglio**, alle ore **9:00** circa, negli Uffici del Reparto T.L.A. Marche della Guardia di Finanza di Ancona siti in Via Zappata n. 1, si è riunita in seduta pubblica la "Commissione Giudicatrice" nominata dal Comandante dell'Ente con atto dispositivo n. **436** del **20.05.2019**, composta da:

- Ten.Col. Michele Tempesta – Presidente
- Cap. Lucia Pasquetti – Membro
- Lgt. Vincenzo Mele – Membro e Segretario

per dare atto della verifica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., attivata nei confronti dell'impresa F.Ili Morichi di Ancona per l'affidamento del servizio di riparazione meccanica dei veicoli plurimarche non compresi in contratti di garanzia/assistenza con massa non superiore a 3,5 t., concorrente per il Lotto 1, provincia di Ancona ed eventualmente proporre l'aggiudicazione

La Commissione dà atto che il RUP ha consegnato nelle mani del Presidente, il foglio n. omesso in data 03/7/2019, con propria valutazione riguardo le giustificazioni dell'offerta anomala presentate dall'impresa F.Ili Morichi s.n.c., corredata della seguente documentazione:

1. foglio n. 114699/650 in data 13/06/2019 trasmesso all'impresa F.Ili Morichi s.n.c. attraverso la comunicazione il portale www.acquistiinretepa.it con la quale sono state richieste le giustificazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 50/2016 da fornire entro e non oltre il 28 giugno u.s.;
2. foglio in data 18 giugno 2019 pervenuto dall'impresa F.Ili Morichi s.n.c. in risposta al messaggio inoltrato sul portale acquisti in rete, contenente le giustificazioni richieste con foglio di cui al sub. punto 1.

La Commissione ricorda e riporta integralmente quanto detto dal RUP nel foglio n. omesso in data 03/7/2019, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dall'impresa relativamente all'offerta anomala, dando atto che sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- a. le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- b. l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- c. il D.Lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- d. la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- e. il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

f. la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Va peraltro considerato che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

- a. all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - b. alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
 - c. all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- e che:

- a. non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b. non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

Per quanto detto, dopo attenta valutazione delle giustificazioni addotte dall'impresa, oltre alla documentazione già prodotta in sede di gara *si ritiene che la stessa debba considerarsi bassa solo in relazione all'art. 97, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., anche perché i prezzi offerti e giustificati non sono per nulla da considerarsi oggettivamente anormalmente bassi ma ben superiori a quelli di mercato e tali da ritenere sussistenti i requisiti di serietà, sostenibilità e realizzabilità.*

Per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per *relationem* alle giustificazioni presentate dalla società.

Ciò posto la Commissione al termine dell'iter procedurale sinora condotto propone l'aggiudicazione per il **Lotto 1** – Provincia di Ancona all'impresa F.LLI Morichi s.n.c. di Andrea e Marzia , P.I. 00856360425, Via Albertini n. 4 Ancona (AN) che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario.

Completate le operazioni di cui sopra, il Presidente alle ore **10,00** dichiara quindi conclusa l'odierna seduta e rimanda tutta la documentazione di gara alla Stazione Appaltante.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale, composto da numero 02 (due) pagine totali che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalla Commissione.

La Commissione
F.to
Ten.Col. Michele Tempesta
Cap. Lucia Pasquetti
Lgt Mele Vincenzo